



Decisione n.1684 del 27 giugno 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Prof.ssa M.D. Braga – Membro supplente

Prof. Avv. F. De Santis - Membro supplente

Prof. Avv. V. Farina – Membro supplente

Relatore: Prof.ssa M. Rispoli Farina

nella seduta del 14 maggio 2019, in relazione all’istanza di correzione della decisione n. 1477 del 18 marzo 2019 e relativa al ricorso n. 1733, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

**FATTO E DIRITTO**

1. Nel corso della seduta del 4 marzo 2019 questo Collegio ha adottato la decisione n. 1477 (pubblicata in data 18 marzo 2019), con la quale ha parzialmente accolto il ricorso proposto dal Ricorrente, dichiarando l’Intermediario tenuto al risarcimento del danno in favore del Ricorrente medesimo nella misura di euro 18.014,70, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali sulla somma così rivalutata.

In data 15 aprile 2019, l’Intermediario ha trasmesso istanza di correzione ex art. 17 del Regolamento ACF, affermando di aver riscontrato un errore materiale e di calcolo, all’uopo rappresentando che: a) *“il controvalore complessivamente investito nei titoli azionari non interessati da prescrizione è pari ad € 24.281,77 e non € 24.897,00... come si evince dai docc. 6 e 9 allegati alle Controdeduzioni...*

*il prezzo di carico fiscale delle azioni detenute è di € 16,07, che, applicato alle n. 1.511 azioni non interessate dalla prescrizione... determina un importo di € 24.281,77, inferiore rispetto al valore di € 24.897,00 conteggiato dal Collegio”;*  
b) *“le somme incassate a titolo di dividendo dal solo [Ricorrente] ammontano ad € 1.717,25, valore esposto nelle controdeduzioni (pag. 16) e dato dalla sommatoria degli importi annualmente riconosciuti a titolo di dividendo al solo [Ricorrente] dal 2005 al 2017 (anteriormente alla successione) e comprovato dal doc. 37 ivi allegato. Tale importo inoltre è stato recepito dallo stesso Collegio, come si evince a pag. 4 della Decisione: si ritiene, pertanto, che il minor importo riportato a pagina 8 della stessa, pari ad € 416,97, sia frutto di un mero errore materiale”.*

L’Intermediario ritiene, in conclusione, che *“al Ricorrente andrebbe riconosciuto un importo pari al controvalore complessivamente investito dal Ricorrente medesimo e dal de cuius per gli acquisti in titoli azionari non interessati dall’intervenuta prescrizione (€ 24.281,77), da cui occorre che sia detratto il valore attuale di detti titoli (€ 7.177,25) nonché le somme incassate a titolo di dividendo pro-quota (€ 1.717,25) per un totale di € 15.387,27, oltre rivalutazione”.*

In data 19 aprile 2019, il Ricorrente ha presentato, a sua volta, una nota con cui chiede che venga respinta l’istanza di correzione avanzata dall’Intermediario, a tal proposito rappresentando che: a) *“con riguardo al controvalore dei titoli del [Ricorrente], correttamente il Collegio ha calcolato il risarcimento del danno considerando il valore delle azioni nel momento storico dell’acquisto, e non un valore medio quale il prezzo di carico”;* b) *“Per quanto riguarda, invece, le somme incassate a titolo di dividendo non si ritiene pregevole quanto addotto da controparte e, pertanto, si sottolinea la necessità di conferma di quanto già espresso dall’Ill.mo Collegio in sede di decisione”.*

2. Quanto all’osservazione dell’Intermediario sub a), essa risulta non fondata in quanto, ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio riconosciuto in favore del Ricorrente, il Collegio ha preso a riferimento le somme effettivamente versate dal cliente in occasione degli investimenti non interessati da prescrizione, così

come individuate alla luce dei documenti presenti nel fascicolo istruttorio, e non il valore fiscale di carico dei titoli.

Anche le argomentazioni richiamate sub b) non possono essere accolte in questa sede, dato che l'importo di € 416,97 detratto a titolo di dividendi è stato calcolato pro-quota, prendendo cioè a base il controvalore incassato dal Ricorrente con riferimento alle sole azioni non interessate da prescrizione, entro i limiti dunque della domanda risarcitoria accolta.

### **PQM**

Il Collegio ritiene non accoglibile l'istanza di correzione. Conseguentemente, dalla data di ricezione della presente decisione decorre un nuovo termine di trenta giorni per l'adempimento da parte dell'Intermediario della decisione n. 1477, pubblicata in data 18 marzo 2019.

Il Presidente  
Firmato digitalmente da:  
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi